

**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI INCARICATI DELL'OCCUPAZIONE E DELLA POLITICA SOCIALE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

**del 29 giugno 2000**

**concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare**

(2000/C 218/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I MINISTRI INCARICATI DELL'OCCUPAZIONE E DELLA POLITICA SOCIALE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

l'Unione europea, al fine di conciliare l'attività professionale con la vita familiare.

considerando quanto segue:

- (1) Il Trattato di Amsterdam stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, offrendo a tal fine nuove possibilità di azione comunitaria, segnatamente agli articoli 2, 3, 137 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne implica la necessità di compensare lo svantaggio delle donne per quanto riguarda le condizioni di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro e lo svantaggio degli uomini per quanto riguarda la condizione di partecipazione alla vita familiare, derivanti da pratiche sociali che ancora presuppongono il lavoro non retribuito derivante dalla cura della famiglia come responsabilità principale delle donne e il lavoro retribuito derivante da un'attività economica come responsabilità principale degli uomini.
- (3) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne in materia di impiego e di occupazione implica la parità tra padri e madri che lavorano, in particolare quando per loro è necessario assentarsi dal luogo di lavoro per occuparsi dei figli o di altre persone a carico.
- (4) La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia al mercato del lavoro che alla vita familiare, che va a vantaggio sia degli uomini che delle donne, costituisce un elemento indispensabile allo sviluppo della società, e la maternità, la paternità e i diritti dei figli sono valori sociali fondamentali che devono essere protetti dalla società, dagli Stati membri e dalla Comunità europea.
- (5) Sia gli uomini che le donne, senza discriminazioni fondate sul sesso, hanno diritto a conciliare la vita professionale con quella familiare.
- (6) Esiste un importante acquis comunitario da tener presente, così come altre iniziative pertinenti nell'ambito dell'Unione europea, al fine di conciliare l'attività professionale con la vita familiare.
- (7) La decisione 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000<sup>(1)</sup> prevede il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini, attribuendo particolare importanza alla necessità di introdurre misure per conciliare la vita professionale con quella familiare. Tale decisione sottolinea l'importanza, per gli uomini e le donne, delle politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e formule flessibili di lavoro che, rispettando il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, vadano nell'interesse sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
- (8) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, riconosce l'importanza di approfondire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale e la semplificazione delle condizioni volte a conciliare la vita professionale con quella familiare, e ritiene che uno degli obiettivi generali delle politiche attive in materia di occupazione debba consistere nel portare ad oltre il 60% la percentuale delle donne occupate entro il 2010.
- (9) Esiste un insieme di strumenti e di impegni internazionali intesi a conciliare l'attività professionale con la vita familiare, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

E tenendo conto che:

- (10) A norma dell'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, è importante tutelare i lavoratori uomini e donne che esercitano diritti inerenti alla paternità, alla maternità o alla conciliazione della vita professionale con quella familiare.
- (11) L'inizio del XXI secolo costituisce un momento simbolico per dare concretezza al nuovo contratto sociale di genere

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 21.3.2000, pag. 15.

in cui l'effettiva parità delle donne e degli uomini nella sfera pubblica e in quella privata sia socialmente accettata come condizione di democrazia, presupposto di cittadinanza e garanzia dell'autonomia e della libertà individuali, con riflessi in tutte le politiche dell'Unione europea.

viduale e non trasferibile al congedo di paternità dopo la nascita o l'adozione di un figlio, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro, da esercitare nello stesso periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità, indipendentemente dalla durata del congedo di maternità e di quello di paternità;

1. AFFERMANO CHE:

a) L'obiettivo della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare, parallelamente all'obiettivo di un'equilibrata partecipazione di donne e uomini al processo decisionale, costituiscono due presupposti particolarmente importanti per la parità tra donne e uomini;

ii) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano agli uomini diritti che consentano loro di fornire un maggior sostegno alla vita familiare, al fine di realizzare tale parità;

b) È necessario un approccio globale e integrato per conciliare la vita professionale con quella familiare, in quanto diritto degli uomini e delle donne, fattore di realizzazione personale nella vita pubblica, sociale, familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società, degli Stati membri e della Comunità europea;

iii) Rafforzare le misure volte ad incoraggiare una ripartizione equilibrata tra i lavoratori, uomini e donne, delle cure dovute a bambini, anziani, disabili e altri familiari a carico;

c) È necessario fare tutti gli sforzi e promuovere mezzi concreti, con le relative misure di accompagnamento e di valutazione, in particolare mediante indicatori appropriati, per garantire i mutamenti delle strutture e degli atteggiamenti indispensabili a creare una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla sfera professionale e a quella familiare;

iv) Rafforzare le misure che incoraggiano lo sviluppo di servizi di sostegno alle famiglie e fissare criteri di valutazione dei risultati relativi al miglioramento delle strutture di custodia per i bambini;

d) È necessario promuovere azioni per migliorare la qualità della vita di tutte le persone, nel rispetto e nella solidarietà attiva tra donne e uomini e per quanto riguarda sia le generazioni future che le generazioni precedenti.

v) Fornire, ove opportuno, protezione specifica alle famiglie monoparentali;

vi) Vagliare la possibilità di armonizzare gli orari scolastici e di lavoro;

2. INCORAGGIANO gli Stati membri:

a) Ad accentuare, nei programmi dei rispettivi governi, la promozione della partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare come una delle condizioni fondamentali per una parità effettiva, indicando le misure concrete, sia di carattere trasversale sia specifiche, che dovranno essere adottate;

vii) Valutare la possibilità di far rientrare nei programmi di studio la conciliazione della vita familiare con quella professionale come presupposto per la parità tra donne e uomini;

viii) Compilare dati e pubblicare periodicamente relazioni con dati numerici sulla partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro e sulla partecipazione degli uomini e delle donne alla vita familiare nonché sull'utilizzazione, da parte di donne e uomini, dei congedi di maternità, paternità e parentali, e relativi effetti sulla situazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, in modo da acquisire una conoscenza precisa della situazione effettiva e da promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a questo settore;

b) A sviluppare strategie globali e integrate volte a conseguire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alla vita professionale e alla vita familiare, tenendo presenti le misure che seguono, fatte salve le migliori prassi applicate nei vari Stati membri;

ix) Sostenere la ricerca scientifica in questo settore per consentire che si sviluppino idee e concetti nuovi;

i) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un diritto indi-

x) Sviluppare le misure di incitamento e di sostegno a favore delle organizzazioni non governative che si impegnano attivamente per realizzare l'obiettivo perseguito dalla presente risoluzione;

- xi) Concepire, lanciare e promuovere ad intervalli regolari campagne di informazione e di sensibilizzazione per far progredire la mentalità, sia a livello di popolazione nel suo insieme sia a livello dei gruppi specifici;
- xii) Incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a introdurre e intensificare pratiche gestionali che tengano conto della vita familiare dei propri lavoratori e lavoratrici.
3. INVITANO le istituzioni e gli organi della Comunità europea:
- a) Ad applicare, in qualità di datori di lavoro e sulla base di una valutazione, misure che favoriscano l'assunzione e la carriera professionale equilibrate delle donne e degli uomini al fine di contribuire a lottare contro la segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro;
- b) A valutarne periodicamente i risultati e a provvedere alla pubblicazione dei relativi risultati.
4. INVITANO la Commissione:
- a) A intensificare, segnatamente nel quadro dei programmi d'iniziativa comunitaria, la sua opera di informazione, sensibilizzazione, incitamento alla ricerca e istituzione di azioni pilota al fine di realizzare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare;
- b) A tener conto della presente risoluzione nel quinto programma d'azione per la parità di opportunità tra uomini e donne, dando in particolare visibilità alla parità di responsabilità familiari tra uomini e donne nell'ambito dei suoi obiettivi strategici, e ponendo in adeguato rilievo le azioni che promuovono la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare;
- c) A proporre, date le nuove esigenze di cui agli articoli 2, 3, 137, paragrafo 1 e all'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità e tenendo conto del suddetto quinto programma d'azione, nuove forme di partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia all'attività professionale che alla vita familiare;
- d) A cercare di sviluppare il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, nel rispetto della loro autonomia, al fine di promuovere la parità tra donne e uomini nel conciliare la vita professionale e quella familiare;
- e) Ad assicurare una regolare informazione degli Stati membri sui progressi compiuti in questo settore.
5. INVITANO i datori di lavoro dei settori pubblico e privato, i lavoratori e le parti sociali a livello nazionale e europeo:
- a) A intensificare gli sforzi al fine di garantire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare, in particolare mediante l'organizzazione dell'orario di lavoro e la soppressione delle condizioni che producono discriminazioni salariali tra donne e uomini;
- b) In particolare le parti sociali a sforzarsi di trovare soluzioni atte a promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale.
6. SI IMPEGNANO a promuovere periodicamente dibattiti sui temi della presente risoluzione in un quadro normativo parallelo alla tematica della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.
-